

N. R.G. 23/2015

A.B.M. AZIENDA BERGAMASCA MULTISERVIZI S.P.A.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile e Fallimentare

IL GIUDICE DELEGATO

Vista l'istanza autorizzativa,

premesso che, in sede di esecuzione del piano concordatario a seguito di definitività dell'omologa del concordato preventivo e, con essa, della chiusura della procedura, non competono specifici poteri autorizzativi del giudice delegato,

richiamato il principio per cui il liquidatore giudiziale è tenuto a procedere agli atti liquidatori previsti nel piano, in funzione di attuazione della proposta concordataria, in ciò compendosi ed esaurendosi il perimetro dei poteri e delle responsabilità del liquidatore giudiziale ex art. 182 l.f.,

nulla in ogni caso dovendosi opporre al compimento dell'incombente prospettato, ove contemplato nel piano concordatario sotteso alla proposta, così come definitivamente omologata;

pqm

manda agli atti.

Bergamo, 17/07/2021

II GIUDICE DELEGATO

dott. Bruno Conca

